



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 13, riunita in udienza il 22/04/2024 alle ore 16:30 in composizione monocratica:
CRISAFULLI GIUSEPPA, Giudice monocratico

in data 22/04/2024 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 3664/2023 depositato il 02/10/2023

proposto da

Umberto Grella - GRLMRT66T20F7040

Difeso da

Nicola Caso - CSANCL73L15L049Y

ed elettivamente domiciliato presso nicolacaso@mypec.eu

contro

Ag. Entrate Direzione Provinciale Monza E Brianza

elettivamente domiciliato presso dp.monzabrianza@pce.agenziaentrate.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2021/3T/004308/000/001/001 REGISTRO 2021

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

come in atti

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il sig. Umberto Grella, con ricorso rituale e tempestivo, ha impugnato l'avviso di liquidazione n 2021/3T/7004308/000/0017001, notificato il 04 settembre 2023, avente ad oggetto la determinazione dell'imposta di registro applicata alla clausola penale contenuta nel contratto di locazione registrato al numero 4308 presso l'UT di Vimercate, serie 3T, relativamente all'anno d'imposta 2021.

Con il predetto contratto il signor Grella Umberto ha concesso in locazione, al signor Maurizio Fornasini un immobile sito in Triuggio (MB) in data 1° dicembre 2021.

Nel contratto di locazione, l'Ufficio in sede di controllo dell'atto di locazione rilevava la presenza di un'autonoma disposizione di natura patrimoniale (clausola penale) per cui procedeva al recupero delle imposte, in misura fissa, nella misura di euro 200,00. Avverso l'atto impositivo, il signor Grella ha proposto reclamo, eccependone l'illegittimità e chiedendone, l'annullamento. In particolare, il ricorrente ha lamentato che "la clausola in parola non può essere soggetta a tassazione autonoma e ulteriore rispetto all'intero contratto".

Si costituiva l'Agenzia delle Entrate -DP MB-, la quale asseriva che la clausola penale inserita in un contratto avrebbe dovuto, essere assoggettata ad una distinta imposta di registro, in forza dell'art. 21, comma 1, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, ai sensi del quale "se un atto contiene più disposizioni che non derivano necessariamente, per loro intrinseca natura, le une dalle altre, ciascuna di esse è soggetta ad imposta come se fosse un atto distinto".

Tuttavia, nelle more del procedimento giurisdizionale l'Ufficio ha preso atto che si è ormai consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui la funzione della clausola in esame - desumibile dal dettato normativo degli articoli 1382 ss c.c. - non può ritenersi eterogenea rispetto all'obbligazione derivante dal contratto di locazione cui accede, come confermato da Cass. del 26.09.2005, n. 18779.

Pertanto, sulla base di dette considerazioni ha annullato in autotutela l'atto impositivo impugnato.

Sulla base di tali conclusioni, l' Ufficio ha chiesto che la Corte di giustizia di primo grado, dichiari l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere ex art. 46 del D.Lgs. 546/92 con compensazione delle spese di lite in considerazione degli orientamenti giurisprudenziali altalenanti.

Alla udienza del 22 aprile 2024, dopo la discussione, presente il difensore della parte ricorrente, dopo la discussione, la causa è stata introitata a sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte in funzione monocratica, preso atto che l'avviso di liquidazione oggetto del contendere è stato annullato, e che, pertanto, risulta cessata la materia del contendere, non può far altro che dichiarare la estinzione del giudizio.

Il ordine alle spese di lite, stante la precedente "ondivaga" giurisprudenza di legittimità, il Giudice ritiene di doverle compensare.

P.Q.M.

La Corte di giustizia di primo Grado, in funzione monocratica, dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere ex art. 46 del D.Lgs. 546/92 con compensazione delle spese di lite.

Milano, lì 22 aprile 2024

Il Giudice Monocratico

Giuseppa Crisafulli

